



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE KALEIDO



Art. 1) FINALITÀ

L'Associazione s'interessa di ogni forma di arte, cultura, turismo e spettacolo, e, nell'ambito della propria attività, intende promuovere e organizzare:

- corsi di avvicinamento alla musica e di perfezionamento musicale, insegnamento delle arti musicali in genere e di tutte le altre espressioni creative destinate ai propri associati;
- gestione di studi di registrazione e sale prove;
- gestione di spazi, sia all'aperto che al chiuso, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, o società, finalizzati all'organizzazione di concerti, eventi e corsi di musica nell'ambito di progetti e bandi promossi da enti pubblici e privati, sia locali che nazionali;
- organizzazione di manifestazioni, festival, spettacoli, rassegne letterarie, filosofiche, scientifiche, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, mostre di pittura, scultura e fotografia e di ogni altra espressione artistica e culturale;
- partecipazione ed organizzazione di gruppi, orchestre, complessi bandistici, compagnie teatrali finalizzati alla valorizzazione del talento dei propri associati;
- promozione di collaborazioni didattiche-artistiche ed organizzative con enti pubblici ed Istituzioni scolastiche, nonché con altre associazioni ed organizzazioni private mediante stipula di convenzioni e protocolli d'intesa;
- pubblicazioni cartacee, supporti multimediali ed audio-visivi per la promozione delle attività istituzionali;

Art. 2) ASSOCIATI

L'Associazione si basa sull'apporto prevalente e determinante dei propri associati ed opera mediante la loro azione diretta e personale. Per l'attuazione degli scopi, potrà, però, avvalersi di artisti, docenti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione. Possono aderire all'associazione tutte le persone, uomini e donne, nonché gli Enti, le Associazioni, le Organizzazioni che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione. Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri e l'Associazione si adopera affinché sia assicurata, al suo interno, la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle pari opportunità tra i sessi. Gli associati minorenni saranno invitati alle

assemblee sociali, potranno intervenire e dare il loro apporto di idee e di collaborazione ma non potranno, in caso di votazione, essere parte dell'elettorato attivo e passivo. La qualifica di associato conferisce il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione mediante l'espressione del proprio voto in tutte le sedi deputate (in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed alla nomina degli organi direttivi) e a godere dell'elettorato attivo e passivo (nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o delegati).

La qualifica di associato decade in caso di decesso, dimissioni, espulsione (inadempienza, indegnità o disinteresse nei confronti dell'attività sociale). L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'associato entro sette giorni dalla decisione ed ha effetto immediato. Gli associati contribuiscono alla vita sociale dell'Associazione, ne rispettano lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali e concorrono alla copertura dei costi delle iniziative programmate anche con quote liberali supplementari di volta in volta deliberate. Ciascun associato ha diritto di accedere ad informazioni, atti ed a registri dell'Associazione (libri sociali, verbali, libri cassa). È esclusa la partecipazione/adesione temporanea all'Associazione.

Art. 3) ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra gli associati L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali che ritiene necessaria ed utile alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dall'art. 148, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Le cariche associative non sono retribuite. Potranno essere riconosciuti agli amministratori ed agli associati, per le attività artistiche - didattiche - organizzative svolte a favore dell'associazione rimborsi spese e compensi nonché borse di studio ed acquisti autorizzati dal Consiglio Direttivo in quanto ritenuti utili e necessari.

Art. 4) ENTRATE E COPERTURA DEI COSTI

Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote associative annuali b) da contributi e sottoscrizioni degli associati c) da liberalità e donazioni di privati e di altre associazioni e) da contributi e finanziamenti di enti pubblici territoriali, nazionali e comunitari f) da raccolta di fondi f) da eventuali, attività commerciali straordinarie, succedanee comunque secondarie e marginali. Tutti i contributi ricevuti saranno finalizzati alla copertura dei costi delle varie attività e al raggiungimento degli scopi statutari.

Art.5) QUOTA SOCIALE

La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione; essa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione.

Art. 6-REGOLAMENTO

L' Associazione si doterà, entro 60 giorni dalla sua costituzione, di opportuno regolamento che, approntato dal Consiglio Direttivo, sarà approvato da una straordinaria Assemblea degli associati Il regolamento prevedrà tutte le modalità associative, organizzative, amministrative ed operative.

Art. 7) AFFILIAZIONI-CONVENZIONI

L' Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni ed affiliazioni.

Art. 8) ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Ai membri del consiglio Direttivo ed al Presidente può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché un compenso per l'attività svolta.

Art. 9) ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli associati ed approva a maggioranza tutte le deliberazioni. È convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto annuale. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le assemblee ordinarie e straordinarie hanno i seguenti compiti: a) elaborare gli indirizzi generali dell'Associazione; b) approvare il rendiconto preventivo e consuntivo; c) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo; d) effettuare proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali; e) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. La convocazione è effettuata con avviso affisso all'albo della sede sociale o con altre forme, anche telefoniche o telematiche. L'avviso, comunicato almeno 8 giorni prima, indicherà l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne facciano richiesta un terzo degli associati o quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità o l'urgenza. La richiesta degli associati deve essere motivata. Se ritenuta valida la convocazione sarà effettuata entro trenta giorni dalla richiesta. E' validamente

costituita in prima convocazione con la maggioranza più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni si ritengono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.

Art.10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO- E' composto da un minimo tre ad un massimo di 5 associati eletti dall'Assemblea; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, poi, nomina, nel suo seno, il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, utilizzando anche mezzi telefonici o telematici almeno otto giorni prima della riunione, tutte le volte che ne ravvisi la necessità o quando ne sia richiesta la convocazione da parte di un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e di ogni riunione dovrà essere redatto il relativo verbale. Le delibere sono valide se raggiungono la maggioranza dei presenti e, in caso di parità nella votazione, prevale la decisione che ha il voto del Presidente. Il componente il Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi fattivamente alla vita dell'associazione o per altro grave motivo può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio stesso che provvederà sostituirlo con il primo dei non eletti.

Art. 11) IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha tutti i poteri conferitigli dall'Assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive atti pubblici e/o privati, assume obbligazioni in nome e per conto dell' Associazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni possono essere affidate al Vice presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 12) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione si obbliga a redigere annualmente un rendiconto annuale che sarà approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. I rendiconti, preventivi e/o consuntivi, sono predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13) MODIFICHE

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione di Assemblea straordinaria degli associati. Non potranno però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Art. 14) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 degli associati e sarà nominato un liquidatore. Estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni

saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Art. 15) CONTROVERSIE-

Eventuali controversie tra associati e o i suoi organi statutari saranno regolate in maniera opzionale e in tutti i casi non vietati dalla legge.

Norma finale: Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Firenze, 21/02/2022

Paolieri Laura
Giannetti Matteo
Sabadini Marco
Paolieri Andrea

